

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI PARCHI E DEI GIARDINI	Nr. Progr.	44
	Data	30/07/2015

Adunanza **Ordinaria**, Seduta di PRIMA Convocazione in data **30/07/2015** ore 20.30.00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
MASSIMO GNUDI	SINDACO	Presente	
ANSELMA CAPRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
VERDIANA NERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PIER ANTONIO GOZZOLI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ILARIA NANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MATTEO BARALDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIOVANNI ZAVORRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
DANIELE VIGNALI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CARLO MONACO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUSEPPE ARGENTIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUDITTA ULIANI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GAMBERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

CAPRI ANSELMA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Vengono, dal **Sindaco Presidente**, nominati scrutatori i consiglieri: BARALDI MATTEO, VIGNALI DANIELE, ULIANI GIUDITTA

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi**.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **Sindaco Presidente Sig. Massimo Gnudi** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI PARCHI E DEI GIARDINI

Su relazione dell'Assessore Nanni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto necessario provvedere all'adozione di un Regolamento Comunale che disciplini le modalità di fruizione delle aree pubbliche destinate a parco, a giardino e/o a verde pubblico prevedendo contemporaneamente obblighi comportamentali provvisti di relative sanzioni in caso di inosservanza;

Preso atto che il regolamento è stato predisposto, per quanto concerne i contenuti comportamentali e l'articolato precettivo-sanzionatorio, dal Responsabile dell'U.O – Polizia Municipale e Protezione Civile;

Richiamato l'art.7 del D.Lgs.267/2000 in cui si rinviene la fonte del generale potere regolamentare dell'ente locale e che tale potere non contrasta con il principio di riserva di legge contenuto nell'art.1 della legge n.689/1981 in quanto trova il proprio fondamento negli artt. 5 e 128 della Costituzione;

Tenuto conto della previsioni di carattere generale della Legge 24 novembre 1981 n.689, con particolare riferimento all'art.12, che dispone l'applicabilità delle disposizioni del capo I a tutte le sanzioni amministrative e all'art.10, che fissa il rapporto tra limite minimo e massimo in una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni;

Esaminati i contenuti dell'allegato regolamento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che sul presente provvedimento, a sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, e il parere di conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata;

Con la seguente votazione espressa in forma palese votanti n.8, favorevoli n.8, astenuti n. 0 e contrari n.0.

DELIBERA

APPROVARE l'allegato "Regolamento Comunale dei Parchi e dei Giardini" che, composto di n° 27 articoli, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, secondo le procedure previste dall'art 124 del D.Lgs. 267/2000.

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 8 componenti consiliari, votanti n.8, astenuti n.0 , favorevoli n.8, contrari n.0; con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI VERGATO

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI PARCHI E DEI GIARDINI

REGOLAMENTO DEI PARCHI E DEI GIARDINI

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO II: COMPORTAMENTI VIETATI

- ART. 4: PRINCIPIO INFORMATORE DELL'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI
5: ATTI VIETATI
6: AREE PUBBLICHE ATTREZZATE
7: ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
8: OBBLIGHI E PRESCRIZIONI
9: DEROGHE

TITOLO VIII: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE

- ART. 10: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
11: APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
12: PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'
13: CONCORSO DI PERSONE NELLA VIOLAZIONE
14: PIU' VIOLAZIONI DI NORME CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
15: NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE
16: CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE
17: NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
18: PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
19: TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO
20: ORDINANZA INGIUNZIONE
21: OPPOSIZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
22: RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
23: PRESCRIZIONE
24: DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
25: VIGILANZA NELLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
26: ABROGAZIONI
27: NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità

Il Regolamento dei Parchi e dei Giardini disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano in tutte le aree pubbliche adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale o comunque di uso pubblico;

Ogni qual volta, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento dei parchi o dei giardini.

Art. 2

Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 3

Accertamento delle violazioni.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00; per l'accertamento e l'applicazione di dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare istruzioni ed interpretazioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

TITOLO II

Comportamenti vietati

Art. 4

Principio informatore dell'uso dei parchi e dei giardini.

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

La violazione delle norme di cui al presente titolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della sospensione dell'attività e/o del sequestro cautelare delle cose, onde evitare il prosieguo dell'attività vietata, qualora previsto dalla vigente normativa. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo del risarcimento dei danni, qualora dovuto.

Art. 5

Atti vietati

1) Nelle aree di cui all'art. 1 è vietato:

- a) Transitare con veicoli a motore.
 - b) Transitare con velocipedi se non nelle aree adibite espressamente a tale uso quali sentieri e piste ciclabili. E' consentito il solo uso di tricicli per bambini di età non superiore a 6 anni.
 - c) Transitare con cavalli al di fuori dei sentieri e/o delle piste appositamente predisposte;
 - d) Danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti, siepi, cespugli ed ogni altra essenza arborea presente.
 - e) Danneggiare o asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole.
 - f) Molestare e/o catturare gli animali presenti nonché sottrarre nidi o uova, personalmente o non custodendo adeguatamente i propri animali.
 - g) Lasciare vagare incustodito il proprio cane in presenza di altre persone o animali.
 - h) Non provvedere alla raccolta delle deiezioni dei propri cani.
 - i) Praticare il gioco del calcio. Sono consentiti i giochi con la palla ai bambini di età non superiore a 6 anni.
- 2) Il transito di velocipedi e cavalli di cui ai precedenti punti b) e c) è comunque vietato sui sentieri sterrati in caso di terreno bagnato o fangoso.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da €. 25,00 ad €. 150,00 salvo il risarcimento dei danni, qualora dovuto.

Art. 6.

Aree pubbliche attrezzate

- 1) Nelle aree di cui all'art. 1, limitatamente alla zone delle stesse appositamente attrezzate e destinate all'attività ludica dei bambini, è fatto divieto di introdurre cani anche se muniti di guinzaglio e di museruola.
- 2) Le zone di cui sopra, interdette agli animali, sono identificate come segue:
 - a) Giardini pubblici siti nella Piazza della Pace del Capoluogo:
 - Area attrezzata con strutture e giochi per bambini.
 - b) Giardino pubblico posto sulla Via Berlinguer del Capoluogo;
 - c) Impianti sportivi del Capoluogo;
 - Area attrezzata con strutture ludiche;
 - Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.
 - d) Parco pubblico della Frazione di Riola posto presso gli impianti sportivi;
 - Area attrezzata con strutture ludiche;
 - Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.
 - e) Impianti sportivi della Frazione di Cereglio :
 - Area attrezzata con strutture ludiche.
 - Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.
 - f) Impianti sportivi della Frazione di Tolè:
 - Area attrezzata con strutture ludiche.
 - Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.

g) Aree e cortili annessi ai plessi scolastici delle scuole elementari, materne ed asili nido.

- 3) E' fatto divieto di utilizzare le strutture ludiche poste nei parchi e nei giardini pubblici come definiti all'art. 1 ai maggiori di anni 12 fatte salve maggiori e/o diverse restrizioni previste dalle norme concernenti la sicurezza delle attrezzature.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da €. 50,00 ad €. 150,00.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da €. 25,00 ad €. 75,00 fattosalvo il risarcimento dei danni, qualora dovuto.

Art. 7

Attività soggette ad autorizzazione.

1) Sono attività soggette ad autorizzazione:

- a) Il transito dei veicoli a motore qualora lo stesso si rendesse necessario per particolari motivi;
- b) Lo svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, culturali, politiche, religiose, quali, a titolo esemplificativo assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, ecc.
- c) L'installazione di attrezzature fisse e mobili anche se a carattere temporaneo;
- d) L'accensione di fuochi e/o la preparazione di braci o carbonelle per barbecue, se eseguite al di fuori dei luoghi o strutture all'uopo predisposte;
- e) L'accensione di petardi o fuochi artificiali;
- f) La messa a dimora di piante e la introduzione di animali selvatici;
- g) La raccolta di frutti o erbe selvatiche;
- h) Lo svolgimento di attività commerciali e/o di altre attività professionali;
- i) L'affissione di avvisi, volantini, manifesti pubblicitari e/o di qualsiasi altra stampa.

2) Chiunque intenda svolgere le predette attività dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, almeno 20 giorni prima, apposita domanda nella quale dovranno essere indicati:

- Le generalità del richiedente se persona fisica o del Legale Rappresentante se persona giuridica;
- Il tipo di attività o manifestazione che si intende svolgere ed il relativo programma;
- Data ed orari di inizio e termine di utilizzo dell'area richiesta, comprensiva degli eventuali tempi di allestimento e di smontaggio;
- Numero presunto dei partecipanti;
- Nominativo della o delle persone responsabili cui fare riferimento

La predetta domanda, se presentata allo Sportello Unico per le Attività produttive dovrà essere formulata secondo la normativa speciale che attiene a detto servizio e potrà essere comprensiva di ogni altra richiesta di autorizzazione, concessione o atto di assenso necessario per lo svolgimento dell'attività richiesta.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da €. 75,00 ad €. 225,00 fatta salva l'applicazione delle norme speciali regolanti la specifica attività.

Art. 8
Obblighi e prescrizioni.

E' fatto obbligo a chiunque utilizzi a qualunque titolo i parchi ed i giardini:

- 1) di cavalcare al passo evitando di arrecare disturbo alle persone; nelle aree di maggior frequentazione il cavaliere dovrà condurre il cavallo a piedi;
- 2) di impiegare, nelle aree verdi coltivate, in via prioritaria e per quanto possibile, tecniche di agricoltura biologica a ridotto impatto ambientale;
- 3) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio;
- 4) di rispettare la segnaletica e le indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale in merito alla corretta utilizzazione dei sentieri e delle attrezzature, alla fruizione delle aree verdi ed agli orari di accesso.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 ad € 150,00, fatto salvo il risarcimento dei danni, qualora dovuto.

Art. 9
Deroghe

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- 1) alle attività istituzionali eseguite dall'Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria svolte sia direttamente che a mezzo di terzi autorizzati;
- 2) alle attività eseguite dalle Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 3) in ogni altro caso di oggettiva necessità ed urgenza.

TITOLO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE

Art. 10
Disposizioni di carattere generale

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 11
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un limite minimo e massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di Euro 25,00 e il limite massimo generale di Euro 500,00. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero in caso di più violazioni ai sensi dell'art.11 della Legge.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle

conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

Art. 12
Principio di solidarietà

1. Per le violazioni amministrative previste dal presente regolamento, il proprietario è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 13
Concorso di persone nella violazione

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 14
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 15
Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 16
Contestazione e verbalizzazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 17
Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
2. Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
3. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 18

Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo fissato dalle singole norme, oltre alle spese del procedimento.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Art.19

Trasmissione del verbale di accertamento

1. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente dell'ufficio cui sono demandati attribuzioni e compiti del Comune nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

Art. 20

Ordinanza-ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il verbale di accertamento, a norma dell'art.16, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi

sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Il pagamento è effettuato presso l'ufficio Polizia Municipale di Vergato, ovvero mediante versamento in c/c postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
4. Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
5. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 21

Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa se l'interessato risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente.

Art. 22

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 15 e 17, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689.
2. I ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli sono trasmessi al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

Art. 23

Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 24

Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni sono di esclusiva spettanza del Comune di Vergato.

Art. 25

Vigilanza nelle materie oggetto del presente Regolamento

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale e, in particolare:
 - a. al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale;
 - b. al Corpo di Polizia Provinciale;
 - c. agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - d. alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77;
 - e. gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

Art. 26
Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Art.27
Norme transitorie e finali

- 1) fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari vigenti;
- 2) è comunque fatta salva l'applicazione delle normative speciali disciplinanti l'occupazione del suolo pubblico, la tutela della flora spontanea e delle aree boscate nonché ogni altra disposizione speciale e/o di rango superiore.



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **44** Data Delibera **30/07/2015**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI PARCHI E DEI GIARDINI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 27/07/2015 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>F.to Poletti Carlo</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
	Data 27/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to Leonardi Franca</i>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MASSIMO GNUDI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *DOTT.SSA FRANCA LEONARDI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i..

Data 24/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *DOTT.SSA FRANCA LEONARDI*

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 24/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000, e pertanto in data 30/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *DOTT.SSA FRANCA LEONARDI*